

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5490 del 28/11/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) VIA COLOMBO ANGOLO VIA MAGELLANO. DITTA T.T.P. SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5638 del 26/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) VIA COLOMBO ANGOLO VIA MAGELLANO. DITTA T.T.P. SRL.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Dato atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. la D.D. n. 889 del 7.5.2007 della provincia di Piacenza con cui la Ditta T.T.P. srl era autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di trattamento termico acciaio svolta in Comune di Sarmato via Colombo n. 21. Detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico prot. 4425 del 4.6.2007. L'emissione autorizzata deriva da un forno di trattamento termico alimentato a metano avente potenza termica installata di 3,5 MW;
2. l'istanza della ditta **T.T.A. srl** (C.F. 01456790334), pervenuta tramite nota n. 8279 del 21.11.2018 del SUAP del Comune di Rottofreno (prot. Arpae n. 18066 di pari data), per l'ottenimento dell'AUA per l'attività di trattamento termico su prodotti siderurgici, svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato via Colombo, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
3. la nota n., 18649 del 4.12.2019 con cui il SAC di Arpae di Piacenza chiedeva documentazione integrativa in sede di correttezza formale;
4. la documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 8130 del 22.10.2019 (prot. Arpae n. 159276 del 16.10.2019);

PRESO ATTO che:

- la ditta precisa che la richiesta riguarda lo stabilimento identificato come TTP 1 e che in zona risulta un ulteriore stabilimento denominato TTP 2 autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 1883 del 29.10.2009 della Provincia di Piacenza in capo alla Ditta STEEL di Gatti Marco & C. snc;
- l'autorizzazione riguardante lo stabilimento TTP 2 è stata volturata alla ditta T.T.P. srl con D.D. n. 333 del 23.2.2012 della Provincia di Piacenza;
- la modifica consiste nella sostituzione del forno generante l'emissione E1. Detta sostituzione comporta la realizzazione di sei aspiratori a soffitto non direttamente collegati al forno per l'aspirazione delle emissioni del forno, ciò in quanto, stando a quanto riferito dal fornitore, la tipologia del forno, che è traslabile, renderebbe difficoltosa l'installazione di condotte fisse per l'aspirazione dei fumi esausti. I fumi, pertanto, saranno scaricati in ambiente di lavoro, tenderanno a salire e saranno espulsi tramite sei torri di aspirazione forzate. I torrini saranno in funzione 24 ore al giorno in modo da presidiare le emissioni del forno per l'intero trattamento ed in qualsiasi situazione e condizione; il tenore di O₂ dei fumi in uscita dai torrini stimato dalla ditta è pari al 7%;
- la potenza del forno è pari a 6 MWt;
- dopo il trattamento termico nel forno il processo prevede la tempra del materiale in vasche contenenti acqua con sviluppo di vapore acqueo;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 78109 del 17.5.2019. Tra le prescrizioni si evidenzia la seguente: i torrini posti sul tetto devono funzionare 24 h al giorno in modo da captare le emissioni del forno per l'intero trattamento ed in qualsiasi situazione e condizione;
2. nota n. 7953 del 16.10.2019 (prot. Arpae n. 159276 del 16.10.2019) con cui il Comune di Sarmato

esprimeva parere favorevole per l'emissione in atmosfera, a condizione che vengano rispettati i limiti e le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale del 07/05/2007 n. 889 della Provincia di Piacenza, salvo modifiche con apposito provvedimento dell'ARPAE SAC;

3. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota n. 107784 del 24.10.2019 (prot. Arpae n. 164360 del 24.10.2019); in particolare era segnalata la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla DGR 828/2017 "linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **T.T.A. srl** (C.F. 01456790334) per l'attività di trattamento termico su prodotti siderurgici, svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato via Colombo, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1a FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1b FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno

Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1c FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1d FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1e FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1f FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

- fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E1a, E1b, E1c, E1d, E1e, E1f nonché di quanto stabilito al punto j) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo il forno alimentato a gas di rete (cd. Metano);
- i torrini posti sul tetto devono funzionare 24 h al giorno per i giorni di lavorazione del forno in modo da captarne le emissioni per l'intero trattamento ed in qualsiasi situazione e condizione;
- i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o ISO 10849 per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio** (da verificarsi in sede di messa a regime);
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati ai precedenti punti c) e d) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi non può superare tre mesi;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- k) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno un monitoraggio ad almeno tre emissioni a scelta** effettuato in sede di messa a regime nelle condizioni di esercizio più gravose e mirante alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed alla determinazione del monossido di carbonio;
3. **di fare salvo** quanto disposto dalla DGR 828/2017 "linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 889 del 7.5.2007 della provincia di Piacenza;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.